

# Statuto

## Preambolo

Patto di unificazione  
delle forze sindacali democratiche  
(Statuto confederale)

I

Le forze sindacali, resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di una vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza e alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisce stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto della costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa di interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'ammissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

## **Parte I - Norme generali costitutive**

### *Capitolo I - Principi e finalità*

**Articolo 1** - E' costituita l'**UNIONE SINDACALE TERRITORIALE** (indicata di seguito con la sigla U.S.T.) **Asse del Po di Cremona Mantova**, con sede in Cremona, come articolazione sul territorio della C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e dell'U.S.R. (Unione Sindacale Regionale) della Lombardia.

**Articolo 2** - L'Unione sindacale territoriale, quale articolazione della Confederazione, si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi Società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

• sul piano interno, mediante:

- a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e dalla loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
- b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
- c. l'attuazione di radicali riforme atte all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

• sul piano internazionale, mediante:

- a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
- b. l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente ed inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e la elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società,

Le politiche di parità e pari opportunità sono parte integrante delle politiche promosse dalla Cisl in ogni settore e ad ogni livello.

La Cisl ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, dall'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Ust Cisl assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

**Articolo 3** - L'U.S.T. Asse del Po persegue, nel proprio ambito territoriale, i principi e le finalità contenuti nel Capitolo Primo dello Statuto Confederale.

In particolare, l'U.S.T. provvede a:

- fissare gli indirizzi vertenziali di politica del territorio e gestire le opportune iniziative rivendicative;
- rappresentare l'Organizzazione nel confronto con gli Enti Locali e con tutte le espressioni territoriali della Pubblica Amministrazione, del mondo dell'economia e dell'imprenditoria;
- esercitare il coordinamento e il collegamento fra le Federazioni di Categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione, come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso la promozione di azioni positive volte a garantire la effettiva ed equilibrata presenza di entrambi i sessi in tutti i livelli, in tutti i settori e in tutti gli organismi. Le strutture con almeno il 30% di iscritte, devono garantire la presenza femminile nelle segreterie.
- anche tramite una equilibrata presenza negli Organismi;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le Federazioni di Categoria nella loro azione sindacale, predisponendo i servizi necessari allo scopo;
- promuovere e sostenere, anche attraverso forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di Organismi a carattere solidaristico, che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per gli iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali; servizi previdenziali, fiscali e assicurativi);
- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici, al fine di garantire la piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione;
- regolare i rapporti interni e fra le Federazioni di categoria e dirimere gli eventuali conflitti;
- realizzare i necessari interventi in caso di gravi violazioni dello Statuto Confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli Organi Confederali, di violazione delle norme contributive confederali;
- rappresentare le Federazioni di Categoria, su loro richiesta o quando si tratti di questioni di interesse generale, dinanzi alle Istituzioni, alle Amministrazioni locali e alle Organizzazioni dei datori di lavoro.

**Articolo 4** - Per meglio perseguire gli obiettivi di politica sindacale e organizzativi, l'U.S.T. può articolarsi in Zone, che tuttavia non divengono istanze precongressuali: la costituzione delle Zone è di competenza del Consiglio Generale, su proposta del Comitato Esecutivo.

## *Capitolo II - Le Strutture sindacali territoriali*

**Articolo 5** - Fanno parte dell'Unione sindacale territoriale le Federazioni territoriali (Fst) i cui organismi nazionali aderiscono alla Cisl; le Fst sono quelle riportate all'art. 44 del Regolamento di attuazione.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria ritenessero, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di articolazioni non coincidenti con la Usr e le Ust, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione delle stesse negli organismi della Usr e delle Ust, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

La Segreteria dell'U.S.T., unitamente al Comitato Esecutivo, promuove anche eventuali Coordinamenti Intersettoriali fra le Federazioni di Categoria.

Eventuali iniziative categoriali, intercategoriali o di solidarietà, che diano luogo ad interruzioni di servizi pubblici (ivi compresi quelli a carattere assistenziale e previdenziale), devono essere concordate dalle Federazioni di Categoria con la Segreteria dell'Unione: in caso di conflitto, decide il Comitato Esecutivo, allo scopo convocato.

**Articolo 6** - L'Ust è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello territoriale delle Federazioni di categoria.

Di ogni azione categoriale a livello territoriale deve essere data preventiva informazione alla Ust. Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello territoriale.

**Articolo 7** - Per le azioni sindacali che riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali ed assistenziali e che debbono culminare in scioperi a livello territoriale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segreteria territoriale, la quale potrà sottoporre la questione all'esame del Comitato esecutivo.

## *Capitolo III - Diritti e doveri degli iscritti*

**Articolo 8** - L'iscrizione alla Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

## **Parte II - Gli organi dell'Unione sindacale territoriale**

### *Capitolo IV - Definizione degli organi*

**Articolo 9** - Sono organi dell'Unione sindacale territoriale:

- a. il Congresso territoriale;
- b. il Consiglio generale territoriale;
- c. il Comitato esecutivo territoriale;
- d. la Segreteria;
- e. il Collegio dei Sindaci;

### *Capitolo V - Il Congresso dell'Ust*

**Articolo 10** - Il Congresso territoriale è l'organo massimo deliberante della Unione sindacale territoriale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei Soci.

**Articolo 11** - Il Congresso territoriale è costituito dai delegati eletti dai congressi delle Federazioni territoriali di categoria, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla Ust.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio territoriale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Laddove la presenza di uno dei due sessi sia inferiore al 30% si dovranno attuare misure di azioni positive volte a promuovere una presenza maggiore del sesso sottorappresentato, secondo quanto previsto nel regolamento.

**Articolo 12** - Partecipano al Congresso territoriale i delegati delle Federazioni territoriali di categoria che sono in regola con il tesseramento.

**Articolo 13** - L'ordine del giorno del Congresso territoriale è fissato dal Consiglio generale territoriale su proposta della Segreteria territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

**Articolo 14** - Il Congresso territoriale fissa:

- a. l'indirizzo generale dell'Unione sindacale territoriale;
- b. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso regionale;
- c. elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale territoriale;
- d. elegge i componenti il Collegio dei Sindaci;
- e. esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto della Ust, secondo le modalità previste dall'art. 42.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei voti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, nel presente Statuto.

#### *Capitolo VI - Il Consiglio generale dell'Ust*

**Articolo 15** - Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Ust tra un congresso e l'altro; esso si riunisce almeno quattro volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Il Consiglio generale è formato da componenti eletti dal congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni di cui al successivo art. 32 e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio generale territoriale elegge nel suo seno con votazioni separate:

1. il Segretario generale;
2. l'eventuale Segretario generale aggiunto;
3. i componenti di Segreteria;
4. il Comitato esecutivo;

Il Consiglio generale territoriale elegge inoltre:

- > i Presidenti territoriali degli Enti Cisl;
- > il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- > nomina la responsabile del coordinamento femminile dell'Ust, su proposta della Segreteria territoriale sentito il coordinamento femminile.

Il Consiglio generale territoriale nomina inoltre i responsabili territoriali degli Enti.

Al Consiglio generale spetta il compito di:

- a. convocare il Congresso, in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale e il Congresso in sessione straordinaria;
- b. esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria territoriale sottoporrà al Congresso, nonché approvare lo schema del regolamento congressuale;
- c. emanare il regolamento di attuazione dello Statuto territoriale, in armonia con le disposizioni confederali;

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

**Articolo 16** - Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta da un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

**Articolo 17** - Il Consiglio generale territoriale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso territoriale e nel quadro delle politiche generali confederali.

#### Capitolo VII - Il Comitato esecutivo dell'Ust

**Articolo 18** - Il Comitato esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio generale:

- a. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- b. delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- d. dirime i conflitti tra organismi nell'ambito del territorio;
- e. approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione sindacale territoriale;
- g. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza dell'Unione sindacale regionale;
- h. esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'Ust, fermo restando quanto previsto in sede giuridica, per l'approvazione dei loro bilanci;
- i. delibera il regolamento territoriale per il trattamento economico e normativo degli operatori dell'Unione sindacale territoriale;

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della parità e delle pari opportunità, della valutazione dell'impatto di genere delle politiche dell'organizzazione, della conciliazione lavoro famiglia, ed in generale all'approfondimento delle tematiche che riguardano la condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del coordinamento donne e per le pari opportunità.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione del coordinamento donne e per le pari opportunità.

Le modalità operative del coordinamento donne e per le pari opportunità sono stabilite dal coordinamento in accordo con la Segreteria Ust.

**Articolo 19** - Il Comitato esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario generale territoriale.

La composizione del Comitato esecutivo è definita nel regolamento di attuazione dello Statuto.

## *Capitolo VIII - La Segreteria dell'Ust*

### **Articolo 20** - La Segreteria territoriale:

- a. rappresenta la Ust (Unione sindacale territoriale) nei confronti dei terzi delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Ust stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- b. esegue le decisioni del Comitato esecutivo;
- c. assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi territoriali;
- d. predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione sindacale territoriale; illustra, al Comitato esecutivo, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'Ust;
- e. provvede agli adempimenti delegati della Confederazione;
- f. sovrintende al funzionamento degli uffici territoriali;
- g. predispone la relazione per il Congresso della Ust;
- h. convoca il Comitato esecutivo e le costituite commissioni del Consiglio generale;

La Segreteria dell'Unione sindacale territoriale è composta:

- > dal Segretario generale;
- > dall'eventuale Segretario generale aggiunto;
- > da un numero di segretari stabilito secondo i criteri previsti dall'art. 46 del Regolamento di attuazione dell'USR CISL Lombardia.

La Segreteria territoriale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

**Articolo 21** - Il Segretario generale territoriale ha la rappresentanza legale della Unione sindacale regionale. I Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività regionale.

La Segreteria risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Unione sindacale territoriale.

L'amministrazione del patrimonio dell'Unione sindacale territoriale e di ogni altra attività economica o finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'Unione sindacale territoriale può essere attribuita alla responsabilità di un Segretario territoriale.

## *Capitolo IX - Il Collegio dei Sindaci Revisori dell'Ust*

**Articolo 22** - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Ust e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale territoriale e del Comitato esecutivo con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo dell'Unione territoriale e degli Enti Cisl.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate e degli Enti e Istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

## Parte III - Norme generali sugli organi dirigenti e collegiali

### Capitolo X - Incompatibilità

**Articolo 23** - Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabiliti con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco e di Probiviro a livello regionale e di responsabile di Ente Cisl, le seguenti incompatibilità:

- a. incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, comprensoriale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali, al Parlamento europeo ed ai Consigli provinciali e comunali.

Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definite dal Regolamento di attuazione.

- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali e comunali circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quelle sindacali.

**Articolo 24** - Il Comitato esecutivo nel designare i rappresentanti dell'organizzazione in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale Territoriale, deve assicurare:

- a. la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b. il più alto grado di rappresentatività di competenza di partecipazione a livello di base;
- c. la piena autonomia del sindacato.

E' competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi a livello Territoriale non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

### Capitolo XI - Rotazioni e limiti di età

**Articolo 25** - Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65 anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65 anno di età o di altri limiti di età previsti dalla legislazione e/o da specifici regolamenti previdenziali, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

### Capitolo XII - Eleggibilità e cooptazioni

**Articolo 26** - I soci con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, possono accedere alle cariche direttive dell'Unione sindacale territoriale alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

**Articolo 27** - Qualora un membro di diritto del Consiglio generale territoriale venga eletto componente la Segreteria territoriale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio territoriale, anche se cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario territoriale.

I componenti di diritto del Consiglio generale, se eletti Segretari Ust, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

**Articolo 28** - Il Consiglio generale dell'Ust ha facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore a un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa al 20%.

La Federazione nazionale pensionati designa in ogni Comitato direttivo o Consiglio generale di corrispondente livello un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

## **Parte IV - I servizi**

### *Capitolo XIII - Attività e i Servizi*

**Articolo 29** - Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, le Ust, con il coordinamento della Usr, costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei servizi, redigono un proprio bilancio che verrà portato al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall'art.18 del presente Statuto.

Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei servizi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto confederale.

## **Parte V - Gli enti**

### *Capitolo XIV - Attività, responsabilità*

**Articolo 30** - Gli organi territoriali degli Enti sono tenuti periodicamente ad informare la Segreteria territoriale sull'attività svolta; Spetta alla Segreteria indicare i presidenti e/o amministratori di Società o Associazioni collaterali all'Ust, di propria competenza.

I responsabili territoriali delle Società o Associazioni collaterali alla Ust sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria Ust che relazionerà al Comitato esecutivo ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

## **Parte VI - Gestioni straordinarie, finanze e patrimonio**

### *Capitolo XV - Contribuzione e tesseramento*

**Articolo 31** - Le entrate ordinarie della Unione sindacale territoriale sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio generale confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto confederale.

### *Capitolo XVI - Patrimonio*

**Articolo 32** - Il patrimonio della Unione sindacale territoriale è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza territoriale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge. La Segreteria illustrerà l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del Comitato esecutivo, come previsto dall'art.18 del presente Statuto.

**Articolo 33** - L'Unione sindacale territoriale risponde, di fronte a terzi ed all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale territoriale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario territoriale che può presiedere al settore relativo all'amministrazione.

**Articolo 34** - Le Organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie, per il fatto di far parte dell'Ust, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

## **Parte VII - Modifiche statutarie**

### *Capitolo XVII - Procedure per le modifiche statutarie*

**Articolo 35** - Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso territoriale:

- a. dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio generale Ust a maggioranza di 2/3;

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria territoriale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione del Congresso.

Sul merito delle proposte, sulla loro presentazione al Congresso territoriale decide il Consiglio territoriale a maggioranza di 2/3. A tale scopo la Segreteria territoriale convocherà il Consiglio territoriale entro i 15 giorni precedenti il Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio generale, su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al congresso.

Il Congresso della Ust Cisl Cremona si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

### *Capitolo XVIII - Adeguamenti statutarie*

**Articolo 36** - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto confederale sono nulle.